

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 18/03/2025

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma quanto segue:

- nel mese di febbraio 2019 concludeva un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *038) con altro intermediario, con rata mensile di € 320,00 e durata 120 mesi;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza agosto 2023 dopo il pagamento di 52 rate;
- in data 05/08/2024 presentava infruttuosamente reclamo, chiedendo il rimborso dei costi ricorrenti anticipatamente pagati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata;
- l'ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, di svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso;
- tale diritto viene disposto dall'art. 125-sexies TUB e in tal senso è intervenuta sia la Corte di Giustizia Europea con la sentenza Lexitor sia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, stabilendo entrambe la riduzione del costo totale del credito in misura proporzionale alla minore durata del contratto;

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 3.371,20, di cui € 3.121,20 a titolo di rimborso dei costi non sostenuti oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento, e € 250,00 a titolo di risarcimento delle spese di assistenza difensiva.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha affermato quanto segue:

- ha agito correttamente ed in conformità al vigente quadro normativo italiano, restituendo, in sede di estinzione anticipata, i costi connessi alla durata del finanziamento e non maturati;
- la questione ad oggi va esaminata alla luce della sentenza della CGUE n. 555/23 che, in assoluto scostamento dalla precedente pronuncia Lexitor, ha affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi *recurring* e non anche dei costi *up front*;
- il contratto sottoscritto dal cliente distingue in modo chiaro e comprensibile i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (*up front*) da quelli connessi alla durata del finanziamento (*recurring*);
- le imposte e le spese applicate da un terzo, pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito, non devono essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione del costo totale a seguito di estinzione anticipata;
- la provvigione dovuta all'intermediario del credito è destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, il quale è l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal cliente e pertanto la domanda di rimborso di tale voce non può essere rivolta al finanziatore, privo di legittimazione passiva;
- il cliente si è liberamente rivolto ad un soggetto terzo per ottenere il finanziamento oggetto del ricorso, pertanto può rivalersi su tale soggetto e richiedere il rimborso dell'importo dei costi non maturati;
- inoltre la provvigione all'intermediario del credito è una voce di costo *up front* in quanto afferente ad una fase prodromica alla conclusione del contratto e riguardante un'attività che si svolge quando il contratto non ha ancora avuto la sua genesi;
- le spese di istruttoria, allo stesso modo, riguardano attività svolte dall'istituto finanziatore prima dell'erogazione del finanziamento e, pertanto, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 07/02/2019 ed estinto anticipatamente in data 31/08/2023, dopo la scadenza di 52 rate su 120 totali.

Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: “L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 07/02/2019, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l’orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Spese di istruttoria - *Up front*; Commissioni all’intermediario del credito - *Up front*.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.089,03	TAN	6,57%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	320,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/05/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,25%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				900,00	Upfront	35,25%	317,21	0,00	317,21
Commissioni all'intermediario del credito				4.608,00	Upfront	35,25%	1.624,13	0,00	1.624,13
Totale				5.508,00					1.941,34

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.941,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 3.121,20) che ha invece applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.941,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA